

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 15 del 18 marzo 2013**

Riunione del 18.3.2013

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti: Avv. Massimo Rosi  
Avv. Amato Montanari

**CAF 16 - 2012/13 - Appello della Volley Iglesias avverso la delibera della CTA affissa in data 17.1.2013 (scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Valeria Sergi).**

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- tenuta l'udienza di discussione nell'assenza di entrambe le parti

PREMESSO CHE

- con la decisione impugnata, la CTA ha accordato all'atleta Valeria Sergi lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Soc. Volley Iglesias per giusta causa imputabile al sodalizio, così motivando “... *La costituzione di parte resistente deve essere stralciata poiché il sodalizio non ha prodotto la prova dell'avvenuto pagamento della tassa prevista dalla normativa vigente e, pertanto, alcuna delle eccezioni e deduzioni avanzate dalla resistente può trovare albergo nel presente procedimento. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento. Infatti, il ritiro da parte della società Volley Iglesias dal Campionato di Serie C e comunque la sua mancata partecipazione a campionati di livello regionale ha compromesso e tuttora compromette il percorso di crescita tecnica intrapreso dalla ricorrente che nella scorsa stagione ha partecipato ad un Campionato di Serie B2*”
- interpone ora appello Volley Iglesias che, senza nulla opporre nel merito, deduce di ritenere (testualmente) “... *che il ricorso per giusta causa presentato dalla sig.ra Sergi Valeria fosse inammissibile in quanto presentato oltre il termine (raccomandata del 25/10/2012 e alla CTA raccomandata del 22/11/2012). Questo è stato il motivo del mancato versamento della tassa da parte del Volley Iglesias. Fa presente inoltre che la data del comunicato del COMITATO REGIONALE SARDEGNA attestante il ritiro del Volley Iglesias dal campionato di serie CF è del 04/10/2012 (si allega comunicato), e quindi l'atleta aveva tutto il tempo per poter ricorrere nei giusti tempi*”
- l'appello è infondato e va respinto
- ed invero il sodalizio appellante, per contraddire nel procedimento dinanzi il primo Giudice, avrebbe avuto onere di effettuare e comprovare il versamento della relativa tassa, la cui ricevuta deve essere allegata alla memoria difensiva - pena “irricevibilità” della stessa - indipendentemente dalla natura degli eventuali vizi da cui il ricorso sia affetto
- allo stralcio degli atti difensivi fatti pervenire dal sodalizio legittimamente operato dalla CTA, consegue quello dei documenti prodotti dal Volley Iglesias per la prima volta in questa sede, stante che in grado di appello, ai sensi dell'art. 89 n. 3 R. Giur. “ *Le parti [...] possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado*”.

P.Q.M.

Rigetta l'appello.  
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 18.03.2013